



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 4) alla Delib.G.R. n. 21/5 del 15.4.2016

Delimitazione territoriale e disposizioni per l'operatività della Zona Franca di Portovesme/Sant'Antioco, in attuazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 75/1998.

Art. 1

La Zona Franca di Portovesme/Sant'Antioco comprende il porto industriale di Portovesme con l'intera area industriale consortile (Tabella 1), l'area denominata *Seruci* (Tabella 2) ed il vecchio porto commerciale di Sant'Antioco (Tabella 3), secondo modalità attuative che potranno essere sviluppate per fasi, anche in base all'andamento ed alla tipologia della domanda insediativa.

Il dettaglio della tipologia del regime di deposito verrà definito in base alla natura della domanda insediativa, in sede locale in base a specifici Accordi fra l'Ente gestore ed i competenti Uffici dell'Agenzia della Dogane.

La zona franca doganale, ai sensi degli articoli 168 bis del Reg.CEE 2913/1992 e 799 del Reg. CEE n. 2454/1993, è non interclusa di tipo II.

Nella zona franca è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi o di capitali o sociale, così come previsto dalle disposizioni del Codice Doganale dell'Unione Europea. Si applica l'esenzione IVA prevista dalla direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio art. 16 paragrafo 1), come modificata dalla direttiva 2004/66/CE, nonché dai regolamenti CE n. 2913/92, n. 2454/1993 e n. 2700/2000 e dalle relative norme di applicazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione esportazione e riesportazione delle merci.

Art. 2

Nelle more dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2013 n. 20, il soggetto gestore della zona franca di Portovesme/Sant'Antioco è il Consorzio Industriale provinciale Sulcis Iglesiente (SICIP) con sede presso l'Agglomerato industriale di Portovesme 09010 - Portoscuso (CI).

Il SICIP redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo, un piano operativo della zona franca - unitamente ad una stima dei relativi costi di gestione/realizzazione - che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali. Il piano operativo sarà trasmesso alla locale Autorità doganale per eventuali osservazioni da formularsi entro 60 giorni dalla ricezione. Il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, è quindi trasmesso all'Assessore dell'Industria per la definitiva approvazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilità, i compiti di gestione e organizzazione della zona franca di Portovesme/Sant'Antioco a tempo indeterminato; redige il programma triennale aggiornato annualmente, che è depositato entro il 31 ottobre precedente l'esercizio di riferimento, presso l'Assessorato regionale dell'Industria.

I suddetti programmi sono soggetti all'approvazione o a proposta di modifica da parte della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria.

In ogni caso, per esigenze di speditezza delle procedure e certezza amministrativa, in difetto di approvazione espressa o di motivati rilievi, entro il 30° giorno successivo al deposito, il programma annuale tempestivamente depositato si intende tacitamente approvato per l'annualità di riferimento.

In caso di mancato deposito tempestivo del programma, il Presidente nomina un commissario ad acta per i conseguenti adempimenti.

Art. 3

Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo prevista dalla legge, l'organo competente è identificato nella Agenzia delle Dogane di Cagliari. Ad essa farà riferimento il soggetto gestore, salvo espresse deroghe di competenza previste nel decreto attuativo.

Art. 4

La delimitazione virtuale sarà effettuata dal soggetto gestore in conformità alle planimetrie allegate ed in relazione alla progressività del fabbisogno insediativo, mediante la realizzazione di una striscia tratteggiata a terra di colore blu e rosso, mentre il confine marino risulterà naturalmente delimitato dalla linea di battigia marina.

Potranno essere stabilite di concerto con l'Autorità doganale e solo in caso di motivata e specifica richiesta per singole specifiche attività, delle opere fisiche necessarie per il sicuro esercizio della vigilanza, ma dovrà sempre preferirsi e adottarsi l'uso di controlli contabili o tecnologicamente avanzati (satellitare, videosorveglianza o comunque telematico).

Dovrà essere sempre preferito il controllo telematico delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali a quello fisico ove possibile ed economicamente conveniente.

Il Consorzio dovrà predisporre adeguata segnaletica e fornire gratuitamente i locali necessari per le esigenze degli uffici doganali, ove non già disponibili, e per il personale di vigilanza, nonché provvedere alla ordinaria manutenzione, illuminazione e climatizzazione dei locali stessi.

Art. 5

Il soggetto gestore, autonomamente o di concerto con l'Autorità doganale, provvede ad eseguire i



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

controlli del perimetro della zona franca, ove ritenuti necessari per singole attività, anche a mezzo sorveglianza satellitare o quella più avanzata di volta in volta tecnologicamente possibile.

Il soggetto gestore provvede tempestivamente a mettere a disposizione dell'autorità doganale tutti i supporti tecnici, informatici ed operativi necessari per svolgere le citate attività di controllo.

Art. 6

Nella zona franca il personale doganale, in base alle vigenti disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni, la cui applicazione è demandata all'Autorità Doganale ed ha facoltà, fermo restando l'esercizio dei controlli sulle merci, persone, servizi e capitali, previsti dalle norme dell'Unione Europea e nazionali compatibili, di accedere, in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nella zona franca per eseguire accertamenti motivati sulle merci depositate o in lavorazione ed ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto, anche se dovrà darsi sempre preferenza, ove possibile e ugualmente efficace, ad accertamenti telematici non invasivi, salvo il caso della necessità di prevenzione o repressione di reati gravi secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 7

Al fine di agevolare l'attività dell'operatore economico che intende stabilirsi all'interno della zona franca, tutte le autorizzazioni, permessi, licenze o qualsiasi tipo di provvedimento autorizzativo o concessorio previsto dalle leggi vigenti possono essere ottenuti tramite richiesta al soggetto gestore che si occuperà di trasmettere la stessa immediatamente all'Amministrazione o autorità competente senza alcuna valutazione di ammissibilità.

Il Consorzio dovrà assicurare, anche mediante specifiche convenzioni da stipulare con le varie amministrazioni competenti a ricevere le istanze necessarie all'attività d'impresa, che ogni richiesta sia evasa tempestivamente ed il procedimento amministrativo concluso entro 30 giorni, con un provvedimento motivato ed espresso, come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 art. 2.

In caso di mancata risposta espressa e conclusione del procedimento entro 30 giorni la richiesta si intenderà comunque accolta e l'attività autorizzata, il termine di conclusione del procedimento potrà essere elevato massimo fino a 90 giorni solo in caso d'impossibilità di concludere il procedimento entro i 30 giorni di legge e per fatto non imputabile al Consorzio.

Art. 8

È compito del soggetto gestore svolgere adeguata attività promozionale della zona franca sul piano regionale, nazionale, dell'Unione Europea e internazionale, volta all'attrazione degli investimenti e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

allo sviluppo dell'area.

Il soggetto gestore nel programma triennale di cui al precedente art. 2 deve indicare specificamente l'attività promozionale che intende svolgere e quali forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i soggetti rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori intende adottare per la massima agevolazione delle procedure e la trasparenza delle stesse.

Art. 9

Fatte salve le funzioni di competenza dell'Autorità doganale e dell'Autorità portuale, il soggetto gestore agisce in piena autonomia, salvo l'obbligo di programmazione di cui al precedente art. 2.

Art. 10

Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti inerenti l'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia marittima ed ai controlli di profilassi internazionale.